UDCP Gabinetto Ministro 20 Registro Ufficiale.0.0027011.29-12-2025

DOC CXCIII, n. 4

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152 - anno 2024.

L'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante *"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"*, dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti al Parlamento una relazione annuale sulla costituzione e sul riconoscimento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli Istituti stessi.

Le invio, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la relazione concernente il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, unitamente alla documentazione di riferimento.

Cordiali saluti.

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Roma

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione Generale per le Politiche Previdenziali

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
EX ART. 19 DELLA LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

ANNO 2024

PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152 recante *"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"*, che all'articolo 19 statuisce che: *"Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi."*.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, come definiti dalla legge n. 152/01, sono *"persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità"* senza fini di lucro.

La Corte Costituzionale, con sentenza 42/2000, ha sottolineato che gli Istituti in parola operano nel campo previdenziale quali strutture *"direttamente riconducibili a quelle previste dall'art. 38, quarto comma, della Costituzione"*.

I Patronati, dunque, costituiscono corpi sociali intermedi di diretta esecuzione delle garanzie previdenziali costituzionalmente previste, a cui sono affidati compiti strumentali e funzionali alla tutela, anche costituzionale, in materia di lavoro e previdenza.

In considerazione delle predette finalità e della descritta connotazione giuridica, che giustificano la natura pubblica del finanziamento (a cui si provvede mediante apposito fondo, cd. Fondo Patronati, alimentato tramite un prelievo dalle contribuzioni previdenziali e assistenziali) ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 152/01, gli Istituti in parola, come previsto dal successivo art. 15, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esplica sia sull'ordinamento che sulla gestione finanziario-contabile.

Tale forma di vigilanza è in capo alla Direzione generale per le politiche previdenziali ai sensi delle seguenti norme succedutesi nel tempo:

- per tutto l'anno 2023 e fino al 29 febbraio 2024, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;
- dal 1° marzo 2024, dell'art. 28 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, provvedimento che ha disposto l'abrogazione del succitato DPR n. 57/2017.

*

La profonda trasformazione politico-sociale e soprattutto tecnologica che ha interessato il Paese ha richiesto un aggiornamento del "sistema Patronati" che, in coerenza con le direttive del vertice politico-amministrativo, ha condotto al potenziamento dei processi finalizzati a digitalizzare le verifiche ispettive, al fine di efficientare e snellire l'attività di vigilanza di cui alla Legge n. 152/2001. Invero, in un'ottica di rinnovamento dell'intero sistema Patronati, su impulso del vertice politico amministrativo, l'Amministrazione al fine di innovare l'attuale modalità di controllo sull'attività svolta dagli Istituti di patronato in Italia, sta procedendo secondo le seguenti direttrici:

- implementazione della piattaforma informatica realizzata in collaborazione con la Direzione generale dell'Innovazione di questo Ministero ed INPS, per consentire di ottenere dati

immediatamente fruibili per efficientare le procedure istituzionali previste dalla normativa di settore. Tale applicativo permetterà, in particolare, l'interoperabilità tra i sistemi informatici del Ministero, di INPS, INAIL, Ministero dell'Interno e Servizi ispettivi;

- realizzazione di un fascicolo digitale per ogni assistito, finalizzata all'avvio delle verifiche ispettive in modalità digitale;
- realizzazione di un mandato digitale, nello spirito dell'art. 15-bis del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

**

Ciò premesso, con la presente Relazione si riferisce in ordine al periodo temporale:
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

1. COSTITUZIONE, RICONOSCIMENTO E SCIOGLIMENTO DEI PATRONATI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 152/01, possono costituire e gestire gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le Confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori in possesso di specifici requisiti.

In base al successivo articolo 3, la costituzione e il riconoscimento dei Patronati presuppongono la presentazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di una domanda da parte dell'Associazione promotrice, corredata da un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi sul territorio.

La costituzione degli Istituti è approvata in via provvisoria con decreto ministeriale e, una volta accertata la realizzazione del citato progetto, è concesso il riconoscimento definitivo con decreto direttoriale.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto tale riconoscimento definitivo hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura del luogo ove hanno la sede legale.

In materia di costituzione e riconoscimento degli Istituti di patronato, si richiama, altresì, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che è intervenuta sui requisiti minimi di presenza sul territorio nazionale e all'estero sia per i soggetti promotori che per i Patronati, il cui mancato rispetto costituisce una delle ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 152/01.

Detto articolo rubricato "*commissariamento e scioglimento*" oltre che prevedere al comma 1, in caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni dei compiti istituzionali da parte dei Patronati, la nomina di un commissario per la gestione straordinaria, elenca, al citato comma 2, le ipotesi per le quali procedere allo scioglimento degli Istituti stessi ed alla nomina di un liquidatore.

Gli Istituti esistenti al 31.12.2024 sono 24.

Per completezza d'informazione si fa altresì presente che nel periodo temporale di riferimento:

- ✓ per quanto concerne le domande di costituzioni di Patronato ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 152/2001:
  - in data 16 aprile 2024 è stata avanzata istanza di costituzione e riconoscimento dell'Ente **"Patronato SILPA"** promosso dal Sindacato Italiano Lavoratori, Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.). A seguito della conclusione delle necessarie attività istruttorie, è stato adottato il 30 giugno 2025 il decreto del Ministro di approvazione della costituzione (cd. riconoscimento provvisorio) e sono in corso gli accertamenti dei Servizi ispettivi sul territorio nazionale finalizzati all'eventuale riconoscimento definitivo del Patronato medesimo;
  - è stato adottato in data 2 maggio 2024 il decreto del Ministro concernente l'approvazione della costituzione (cd. riconoscimento provvisorio) dell'ente **"Patronato TUTELA PREVIDENZIALE – Istituto per la Tutela e la Assistenza Sociale dei Cittadini in Europa e nel Mondo"**, promosso dall'Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani (A.L.D.E.P.I.), a seguito di domanda presentata in data 21 dicembre 2022. In data 10 novembre 2025 – a conclusione dell'istruttoria propedeutica al riconoscimento definitivo, durante la quale questo Ministero, per il tramite dei Servizi ispettivi, verifica la realizzazione del progetto presentato accertando la concreta operatività del Patronato, sotto il profilo della rispondenza al dettato normativo sia dei locali, sia del personale addetto – è stato adottato il relativo decreto direttoriale di riconoscimento;
  - il procedimento relativo alla istanza di costituzione e riconoscimento dell'ente **"Patronato SIAL – Servizio Italiano Assistenza Lavoratori"**, promosso dalla Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori (CONF.A.E.L.), a seguito di domanda presentata in data 22 dicembre 2022, si è concluso con diniego, previa comunicazione del preavviso di rigetto all'O.S. proponente, le cui osservazioni, formulate ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 241/90, non hanno indotto l'Amministrazione a mutare orientamento;

- ✓ per quanto concerne l'approvazione delle modifiche degli statuti dei Patronati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 152/01:
  - sono state approvate le modifiche statutarie richieste dai Patronati INAC e INPAL, nonché vagliate quelle presentate dal Patronato INCA (approvate nel corrente anno).

  Nell'anno di riferimento non risultano pervenute ulteriori richieste di modifiche statutarie, se non nell'ambito dei menzionati procedimenti di costituzione e riconoscimento.

- ✓ è proseguito l'*iter* concernente la **liquidazione** dei seguenti Patronati, sciolti precedentemente, nell'ordine:
  - ➢ **Patronato FAMIGLIA ITALIANA** (D.M. 20 dicembre 2013); a riguardo, il liquidatore ha dato corso agli adempimenti previsti dalla legge per la chiusura della liquidazione del Patronato medesimo;

- **Patronato FENALCA** (D.M. 27 ottobre 2015);
- **Patronato CLAAI** (D.M. 1° dicembre 2015);
- **Patronato EASA** (D.M. 13 gennaio 2016);
- **Patronato ACAI** (D.M. n. 107 del 03 agosto 2023).

Nel corrente anno è stato sciolto un ulteriore Istituto, il **Patronato ANMIL** (D.M. n. 170 del 01 dicembre 2025).

Ad oggi, pertanto, gli Istituti in liquidazione sono n. 6.

2. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI PATRONATI

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 152/01, i Patronati esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da Amministrazioni ed Enti pubblici, da Enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra tra le attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa, relative all'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Il successivo articolo 8 contempla le attività di consulenza, di assistenza e di tutela svolte dagli Istituti di patronato, riguardanti:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Le attività sopra elencate sono prestate a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla stessa legge n. 152/01. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico.

Gli Istituti di patronato assicurano, altresì, la tutela in sede giudiziaria in virtù dell'articolo 9 della legge in argomento, mediante apposite convenzioni sottoscritte con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi.

In base al successivo articolo 10, nonché ai relativi DM attuativi, i Patronati possono svolgere senza scopo di lucro, previa sottoscrizione di apposita convenzione, "attività diverse" da quelle ammesse al richiamato finanziamento, ovvero:

I. attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica nelle materie descritte alle lettere a) e b) del comma 1, in favore di soggetti privati e pubblici; nei confronti dei medesimi soggetti attività di informazione, di

istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio nelle materie descritte alla successiva lettera c);

II. attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, ai sensi del comma 2;

III. ai sensi del comma 3, attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. A tale disposizione di legge è stata data attuazione con D.M. 16 settembre 2015, recante "*Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari*".

Quanto al *sub III,* nell'annualità di riferimento*:*

- è stata stipulata in data 28 marzo 2024 la Convenzione con il Patronato ENAPA;
- è stata disdettata da parte del Patronato ANMIL, in data 27 febbraio 2024, la Convenzione sottoscritta in data 31.07.2018, ed oggetto di successivi Atti di modifica stipulati rispettivamente il 04.04.2019 ed il 22.06.2023.

Di tali atti è stata data contestuale informativa sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione dedicata (*Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus On/Vigilanza sugli Istituti di patronato/Convenzioni*).

In tema di attività poste in essere dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, occorre precisare che il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, all'articolo 6 ha stabilito che *"ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato"*.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge n. 152/01, gli Istituti di patronato forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero. A tal proposito, si segnala che nell'anno 2024 ciascun Patronato ha trasmesso il c.d. dichiarato attività e il c.d. dichiarato organizzazione (relativo all'anno 2023), corredato dei dati relativi alle pratiche di reddito di cittadinanza e di pensioni di cittadinanza (di cui al Regolamento D.M. n. 232/2021).

Per quanto attiene, invece, all'organizzazione dei Patronati, gli articoli 7 e 8 del D.M. n. 193/08 hanno, rispettivamente, delineato una struttura organizzativa *"articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero"* – la cui presenza, nel territorio nazionale, viene comunicata dai Patronati ai Servizi ispettivi competenti,

deputati a svolgere i relativi accertamenti – ed individuato le modalità di attribuzione del punteggio volto alla valutazione dell'organizzazione delle relative sedi. Per le sedi operanti, invece, all'estero, i Patronati comunicano le relative aperture e chiusure direttamente al Ministero. Nel caso di nuove aperture al di fuori del territorio nazionale, nelle more degli accertamenti ministeriali *"in loco"* ci si è avvalsi della collaborazione degli uffici consolari presenti nei relativi Stati al fine di verificare l'effettiva esistenza delle strutture comunicate: trattasi, comunque, di una "verifica" che non sostituisce in alcun modo i controlli ispettivi sulle sedi estere di esclusiva competenza del Ministero del lavoro.

Per l'Italia, nell'annualità di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M. n. 193/08, taluni Patronati hanno chiesto l'autorizzazione all'apertura della sede provinciale, in località geografica diversa dal capoluogo (c.d. apertura in deroga). In particolare, sono consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, solo nel caso in cui l'apertura della sede in località geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'Istituto di patronato. Al riguardo delle tre nuove richieste pervenute nell'anno di riferimento, ne sono state autorizzate due.

3. VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITÀ E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI PATRONATI

La vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui all'articolo 15 della legge n. 152/01, è esercitata secondo le modalità definite dal D.M. n. 193/08.

Nello specifico, per quanto attiene al controllo sull'attività e sull'organizzazione dei Patronati, l'articolo 10 del citato D.M. n. 193/08 prevede che vengano svolte verifiche annuali espletate:

- in Italia, dai competenti servizi ispettivi;
- *"all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia"*, come stabilito dalla lettera b) del medesimo comma.

Le verifiche ispettive vengono effettuate a posteriori rispetto all'attività svolta, non potendo che afferire a dati degli anni precedenti.

Il Ministero dispone altresì ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Gli esiti degli accertamenti riportati nei verbali conclusivi redatti al termine delle ispezioni devono contenere:

1. il punteggio "attività" riconosciuto;
2. il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo ed i punti attribuiti;
3. la motivazione dell'eventuale annullamento della pratica e del relativo punteggio;
4. le eventuali controdeduzioni del responsabile della sede ispezionata, qualora in disaccordo con i risultati della verifica ispettiva.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio attività, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 193/08, l'ispettore deve verificare che la pratica contenga documentazione di data certa che dimostri

l'assunzione di patrocinio, nonché atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'Amministrazione competente.

Il riconoscimento del punteggio organizzativo, invece, avviene con il soddisfacimento contemporaneo dei tre requisiti sottoindicati:

1. conformità alla normativa vigente della struttura degli Uffici ove si svolge l'attività della sede;
2. rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico;
3. assegnazione di operatori e/o di personale comandato dai soggetti promotori e con le modalità stabilite dal D.M. n. 193/08.

Occorre inoltre considerare che, in base all'articolo 12, comma 1, del D.M. n. 193/08, qualora questo Ministero abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati dai Patronati e quelli accertati dai funzionari addetti, vengono applicati, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attività in Italia e l'attività all'estero, i seguenti criteri:

a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.

Tale meccanismo premiante/penalizzante è finalizzato alla valutazione dell'efficienza con la quale sono state poste in essere le funzioni attribuite agli Istituti, ed ha riflessi sull'entità del finanziamento da ripartire.

Altro strumento volto ad incrementare l'efficienza dei servizi resi è il riconoscimento, ai Patronati, di ulteriori 0,25 punti per ogni intervento finanziabile avviato con modalità telematiche e definito positivamente, di cui al successivo comma 2 del citato articolo 12 del D.M. n. 193/08. La medesima valorizzazione è prevista anche per gli interventi non finanziati a punteggio zero, svolti in via telematica, individuati dalla tabella A del D.M. 20 febbraio 2013, successivamente modificata dal D.M. 8 maggio 2014.

Per ogni sede di Patronato ispezionata, gli ispettori, come detto, rilasciano verbale, contenente il totale del punteggio organizzativo e di attività riconosciuto. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.M. n. 193/08 le sedi centrali degli Istituti, entro 30 gg. dal rilascio del suddetto verbale, possono proporre istanza di rettifica da inoltrare alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, che decide entro 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, in mancanza di una decisione espressa, l'istanza si intende accolta.

Nell'anno di riferimento **sono pervenute 76 istanze di rettifica**, tutte decise entro i 120 giorni: di queste, nel 2024, n. 12 risultano accolte, n. 22 respinte, n. 1 parzialmente accolta. Le restanti sono state decise nel 2025. Nel periodo di riferimento sono state concluse con provvedimento di rigetto n. 32 istanze di rettifica pervenute nel 2023.

Esaurita la fase di verifica dell'attività di tutte le sedi dei Patronati operanti nelle varie Province, gli Ispettorati territoriali del lavoro predispongono una relazione riepilogativa del punteggio organizzativo e del punteggio attività corredata di un allegato recante i punteggi accertati nell'intera provincia per ciascun Patronato presente nel territorio di competenza.

Unitamente ai dati trasmessi da Inps, Inail e Ministero dell'Interno, questa Direzione generale adotta il decreto di ripartizione del finanziamento del Fondo.

Al riguardo, si evidenzia che anche per l'annualità 2024 continuano a persistere le criticità legate all'accumularsi del ritardo nei tempi di trasmissione degli esiti degli accertamenti ispettivi da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro presenti sull'intero territorio nazionale ed in particolare dei servizi ispettivi della Regione Siciliana, nonostante i ripetuti solleciti di questo Ministero: ad oggi si è ancora in attesa di ricevere le risultanze ispettive complete relative alle annualità 2019, 2020 e 2021 (da parte di talune province della Regione Siciliana); per il 2018 l'ITL di Palermo ha trasmesso le relative risultanze nel mese di giugno 2025. Per il 2022 e 2023 non sono state ancora definite la totalità delle verifiche ispettive sia da parte della Regione Siciliana che da parte di diverse province dell'INL).

A motivo delle problematiche sopra accennate, al 31.12.2024 l'ultima annualità per la quale è stato adottato il decreto di riparto ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.M. n. 193/2008 è il 2016 e nel mese di maggio 2025 è stato adottato il decreto di riparto definitivo relativo all'annualità 2017; nella Tabella 1, in ordine alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è riportato soltanto il punteggio dell'attività dichiarata dai Patronati.

Tabella 1 – punteggi e percentuali di scostamento – ITALIA

ANNO	PUNTEGGI		Percentuale di scostamento
	Punti dichiarati dai Patronati	Punti convalidati dagli ispettori	
2016	7.017.316	6.837.318	2,565
2017	7.046.776	6.792.674	3,531
2018	7.423.691	-	-
2019	8.442.857	-	-
2020	9.966.450	-	-
2021	11.397.119	-	-
2022	7.541.422	-	-
2023	8.140.174	-	-

In merito alle risultanze della vigilanza ministeriale presso le sedi estere, si precisa che l'attività e l'organizzazione dei Patronati al di fuori del territorio nazionale sono valutate con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale.

Come sopra riportato, l'articolo 10, comma 2, del D.M. n. 193/08 nello statuire che il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, precisa altresì che: *Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa percentualmente a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operante in detto Stato.*

Ai sensi dell'articolo 13, legge n. 152/01, per i controlli dell'organizzazione e dell'attività dei Patronati all'estero è destinato lo 0,10 per cento dell'ammontare del finanziamento da corrispondere ai Patronati.

Nel 2024 sono state svolte ispezioni in Cile, Brasile e Germania che hanno interessato la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta da taluni Patronati ivi operanti negli anni 2021 e 2022 e, in alcuni casi, stante la particolarità della situazione rilevata, è stata presa in considerazione anche l'annualità 2023.

La Tabella 2 che segue mostra, per le ultime annualità oggetto di ispezione, i relativi riscontri definitivi.

Tabella 2 – punteggi e percentuali di scostamento – ESTERO

ANNO	PUNTEGGI			Percentuale di scostamento
	Dichiarato da parte degli Istituti di patronato	Dichiarato da parte degli Istituti di patronato dei soli Stati verificati	Convalidato da parte degli ispettori dei soli Stati verificati	
2016	657.634	54.718	49.146	10,18%
2017	628.228	66.099	62.412	5,57%
2018	617.005	33.914	32.939	2,87%
2019	621.587	77.017	47.980	37,54%
2020	575.379	105.775	73.451	30,56%
2021	572.096	31.862	18.904	40,67%
2022	555.894	171.190	123.166	28,05%
2023	552.430	2.229	625,50	71,93%

ISPEZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2024

Si descrivono in estrema sintesi i risultati dell'attività ispettiva e la **percentuale di taglio applicato alle sedi ispezionate:**

CILE (Santiago del Cile)

INCA

Sede zonale	2021	2022	2023
Punti dichiarati	503,00	529,00	372,00
Punti convalidati	122,50	108,00	147,00
Percentuale decurtazione	75,6%	79,6%	60,4%

INAS

Sede provinciale	2021	2022	2023
Punti dichiarati	719,50	808,00	914,00
Punti convalidati	421,50	0,00	0,00
Percentuale decurtazione	41,42%	100,00%	100,00%

Per quanto concerne il Patronato Inas, stante l'assenza della relativa comunicazione di apertura della suddetta sede (a decorrere dal mese di gennaio 2022), è stata accertata la mancanza di sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'ufficio in parola sia per le annualità 2022 e 2023 sia per il 2024, con conseguente mancata attribuzione del punteggio attività ed organizzazione ai sensi della normativa di settore.

ACLI

Sede provinciale	2021	2022
Punti dichiarati	1967,50	1206,00
Punti convalidati	1960,50	1206,00
Percentuale decurtazione	0,36%	0,00%

BRASILE (San Paolo)

50 &PIU' ENASCO

Sede provinciale	2021	2022
Punti dichiarati	1211,50	1236,00
Punti convalidati	1135,00	1187,50
Percentuale decurtazione	6,31%	3,92%

EPAS

Sede zonale	2021	2022
Punti dichiarati	275,00	682,00
Punti convalidati	270,00	682,00
Percentuale decurtazione	1,82%	0,00%

ANMIL

Sede zonale (aperta a far data dal 19/04/2023)	2023
Punti dichiarati	943,50
Punti convalidati	478,50
Percentuale decurtazione	49,28%

GERMANIA (Stoccarda – Mannheim)

ITAL

Sede zonale	2021	2022
Punti dichiarati	929,00	965,50
Punti convalidati	830,00	965,50
Percentuale decurtazione	10,66%	0,00%

SIAS

Sede provinciale	2021	2022
Punti dichiarati	759,00	761,50
Punti convalidati	599,00	672,50
Percentuale decurtazione	21,08%	11,69%

EPASA-ITACO

Sede provinciale	2021	2022
Punti dichiarati	2082,00	1672,50
Punti convalidati	1957,00	1602,50
Percentuale decurtazione	6%	4,18%

4. FINANZIAMENTO

Come già rilevato in premessa, il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 152/01.

A detto finanziamento si provvede mediante il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'INPS e dall'INAIL.

La misura di tale aliquota è legislativamente statuita. Sul punto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 605, ha previsto che *"a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,199 per cento"*.

In merito alle risorse da erogare, il citato articolo 13 della legge n. 152/01, oltre che stabilire complesse modalità di determinazione del *plafond*, fissa anche i termini delle diverse fasi che scandiscono la procedura.

Nel dettaglio, il comma 3 del medesimo articolo 13 stabilisce che INPS ed INAIL, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, versino sul capitolo **3518** dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, una somma pari al 80% di quella calcolata applicando l'aliquota normativamente stabilita sul gettito dei contributi obbligatori incassati nell'anno precedente. La restante quota viene versata, sulla stessa unità previsionale di base, entro e non oltre il 30 giugno del medesimo anno.

Il finanziamento, quindi, non affluisce direttamente dagli enti previdenziali ai Patronati: le somme prelevate sui contributi previdenziali vengono versate sul capitolo di entrata 3518 - 30 (*Entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio - versamento dell'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Inps, dall'Inpdap, dall' Inail e dall'Ipsema da destinare a finanziamento delle attività e dell'organizzazione*

degli istituti di patronato e di assistenza sociale) del Ministero dell'economia e delle finanze che, successivamente, provvede all'iscrizione di detti importi nello stato di previsione del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura dello 0,10% nel capitolo di spesa 4294 (*Spese connesse alle ispezioni da compiere presso le sedi degli istituti di patronato e di assistenza sociale all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione dell'attività delle sedi stesse*) e, nella misura del 99,90%, nel capitolo 4331 (*Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale*) – missione 25 *"Politiche previdenziali"* – programma 25.3 *"Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"*; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede poi a destinarle alle sedi centrali degli Istituti di patronato, responsabili della ripartizione delle risorse a livello territoriale.

Nello specifico il comma 4 del citato articolo 13 dispone che, al fine di assicurare tempestivamente agli Istituti di patronato le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, gli appositi *"stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali del Ministero del lavoro sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 78% delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base dell'ultimo conto consuntivo approvato"* (ossia, quello di due esercizi anteriori). I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, come risultano nel conto consuntivo approvato riferito all'anno precedente.

La determinazione dell'esatto ammontare del finanziamento complessivo spettante ai Patronati è, dunque, possibile solamente nel secondo anno successivo a quello di incasso dei contributi obbligatori da parte dell'INPS e dell'INAIL.

Per ovviare all'indisponibilità temporanea del dato definitivo dell'ammontare del Fondo, ai sensi del successivo comma 5, a titolo di prima anticipazione, *"in ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 78% indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno"*. La legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016) ha previsto un ulteriore anticipo *"pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello stato di cui al comma 4"*.

Da quanto sin qui esposto, la procedura di erogazione del finanziamento ai singoli Patronati, di cui il decreto direttoriale di ripartizione costituisce l'atto finale, può pertanto definirsi complessa. La stessa risulta infatti condizionata da fattori procedurali, connessi agli accertamenti ispettivi e alla tempistica con cui i soggetti coinvolti rilasciano i dati di propria competenza.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152/01, nell'annualità 2024 si è dato corso ai seguenti adempimenti:

- **erogazione I anticipazione annualità 2023 – Decreto Direttoriale n. 366 del 17 maggio 2024;**
- **erogazione II anticipazione annualità 2023 e integrazione della I anticipazione annualità 2023 – Decreto Direttoriale n. 770 del 9 dicembre 2024;**
- **erogazione del saldo provvisorio annualità 2020 – Decreto Direttoriale n. 573 dell'11 novembre 2024.**
- **erogazione del saldo per l'annualità 2016 – Decreto Direttoriale n. 203 del 22 aprile 2024 (prima parte) e Decreto Direttoriale n. 572 dell'11 novembre 2024 (parte restante).**

In particolare, come previsto dalla legge, nel corso dell'anno 2024 con i citati decreti n. 366/2024 e n. 770/2024 sono state liquidate le anticipazioni dovute per l'attività svolta nell'annualità 2023, **le relative erogazioni effettuate corrispondono a circa il 96 % dell'importo complessivo stanziato.**

Inoltre, si è provveduto a ripartire, tra tutti i Patronati aventi diritto, le quote erogate in eccesso per le annualità 2014 e 2015 e recuperate in sede di erogazione della I anticipazione per l'annualità 2022 e della prima anticipazione per l'annualità 2023, mediante l'adozione del Decreto Direttoriale n.574 dell'11 novembre 2024, a valere sul capitolo 4331.

Per quanto attiene ai decreti di riparto del Fondo è stato adottato il **decreto di riparto provvisorio dei fondi agli Istituti di Patronato per l'anno 2021 n. 553 del 24 ottobre 2024** in esecuzione della sentenza n. 16606/2024, pubblicata il 25 settembre 2024, con la quale il TAR per il Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal Patronato ANMIL, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., ha *ordinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza mediante adozione del decreto di ripartizione e assegnazione dei fondi ai sensi della L. n. 152/2001 e del D.M. n. 193/2008.*

Con riferimento alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, a partire dall'anno 2020, la costituzione di uno specifico Fondo nello stato di previsione della spesa di questo Ministero con dotazione pari a 5 milioni di euro annui, per il finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato in materia di RdC e PdC, è stato adottato, a valere sul capitolo 4332, il Decreto Direttoriale di seguito specificato:

- **erogazione di un acconto dell'80% per la remunerazione delle attività svolte dagli Istituti di patronato in materia di reddito e pensione di cittadinanza nel corso dell'anno 2020 – Decreto Direttoriale n. 369 del 22 maggio 2024.**

In seguito, il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nell'istituire l'Assegno di inclusione (ADI), ha previsto all'art. 4, comma 1, che la richiesta del beneficio possa essere presentata anche attraverso gli Istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge n. 152/2001. Per assicurare il finanziamento di tale nuova attività l'art. 18, comma 4, del D.L n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2024, nell'introdurre il secondo periodo dell'articolo 1, comma 480, della legge n. 160/2019, ha stabilito che: «*A decorrere dal 1° gennaio 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*».

In ottemperanza, è stato adottato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 76 del 28 maggio 2025.

5. ANDAMENTO ECONOMICO

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 152/01 gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero.

Inoltre, i Patronati sono tenuti a comunicare al Ministero, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Dall'esame della suddetta documentazione contabile, compiuta dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, si ricavano gli elementi informativi utili in materia di andamento economico dei Patronati.

In relazione all'annualità 2024, gli Istituti di patronato hanno trasmesso bilanci in linea con il citato schema.

Dall'esame della documentazione inviata è stato rilevato nel complesso un andamento economico positivo dei Patronati, fatta eccezione per il Patronato 50& Più Enasco e il Patronato ANMIL che hanno presentato un disavanzo di gestione.

Il Patronato ANMIL presenta un disavanzo patrimoniale, riportando, per il secondo anno un patrimonio netto negativo. Sul punto, tuttavia, si fa presente che il Patronato non ha fornito tutta la documentazione a corredo del bilancio consuntivo 2024.

Al riguardo, come sopra rappresentato, il Patronato ANMIL è stato sciolto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 01 dicembre 2025.

***

A margine, si rappresenta che nell'ambito dell'interlocuzione istituzionale fra Amministrazione vigilante e Patronati va sottolineata la funzione della Commissione ministeriale prevista dall'art. 14 del D.M. n. 193/2008, a cui partecipano rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assicurative e dei Patronati, questi ultimi suddivisi per raggruppamenti. La Commissione costituisce la sede naturale ove esaminare le questioni e le problematiche più rilevanti che coinvolgono il "Sistema Patronati".

Nell'anno di riferimento, il 18 dicembre 2024, si è svolta una riunione della citata Commissione, nel corso della quale si è discusso della situazione relativa ai finanziamenti agli Istituti di patronato, nonché è stato portato all'attenzione dei componenti il lavoro svolto, in collaborazione con le diverse strutture del Ministero e l'Inps, per addivenire ad una revisione delle procedure di controllo sull'organizzazione e l'attività delle sedi territoriali dei Patronati medesimi.

ALLEGATI

- **All. 1** - Elenco degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anno 2024;
- **All. 2** - Tabella riepilogativa (Italia/Estero) relativa alle percentuali definitive di ripartizione delle somme spettanti agli Istituti di patronato per l'organizzazione e l'attività svolta nell'anno 2016 (ultima annualità per la quale si dispone della totalità dei dati accertati);
- **All. 3** - Tabella dati dichiarati nell'anno 2024 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale – Italia/Estero anno 2023;
- **All. 3 bis** - Tabella dati dichiarati nell'anno 2025 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale – Italia/Estero anno 2024;
- **All. 4** - Prospetto sintetico anno 2024 relativo all'andamento economico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale elaborato sulla base dei bilanci presentati dai singoli Istituti e schede dei bilanci anno 2024, redatte secondo lo schema definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.